



MEDICO COMPETENTE Normativa di riferimento

ELENCO NAZIONALE MEDICI COMPETENTI

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi del comma 4 del D.L.vo n. 81 del 2008, è necessario seguire le indicazioni riportate [sul sito del Ministero della Salute](#)

Ai sensi delle normative di riferimento che si sono succedute nel tempo (D.L.vo 15 agosto 1991 n.277, del D.L.vo 19 settembre 1994 n.626 e del decreto legge 12 novembre 2001, n.402 convertito in legge il 21.12.2001), (D.Lgs 81/2008 - art.38) , (D.Lgs. 106/09) si riepilogano i titoli necessari ad assumere la qualifica di **medico competente**:

REQUISITI (D.Lgs 81/2008 - art.38) e (D.Lgs. 106/09)

L'Art.38 del T.U. stabilisce che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'*articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277*;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni (introdotto da D.Lgs. 106/09)

I medici **specialisti in igiene e medicina preventiva oppure in medicina legale** saranno tenuti a frequentare percorsi formativi universitari da istituirsi con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. Questi soggetti, che alla data di entrata in vigore (15 maggio 2008) svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei 3 anni anteriori all'entrata in vigore del T.U. sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione una attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.(All. REG/81/08